

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N.27-18473/2010

OGGETTO: Progetto: "Richiesta di inserire l'attività di recupero R4 nell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi n. 406/2006"

Proponente: EL.AN. s.r.l.

Comune: Pianezza

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 01/03/2010 la società EL.AN. s.r.l. (di seguito denominata EL.AN.) con sede legale in Alpignano (TO) S.S. 24 Km. 16.2, Partita IVA e C.F. 08146360014, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Richiesta di inserire l'attività di recupero R4 nell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi n. 406/2006*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 11/03/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 0263015/2010 del 31/03/2010 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ai Servizi interessati dell'Organo Tecnico della Provincia;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova in Pianezza (TO) in Via San Gillio n. 99 (Foglio n. 4 mappale n. 121); l'area risulta collocata in zona con destinazione produttiva inserita in una più vasta zona agricola;
- l'azienda confina sui lati nord, est ed ovest con aree agricole mentre sul lato sud con un'attività artigianale (falegnameria);

- la società EL.AN. è iscritta in classe terza (movimentazione annua superiore od uguale a 15.000 t ed inferiore a 60.000 t) con il numero 406/2006 al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- le operazioni attualmente svolte consistono nella sola messa in riserva dei rifiuti (operazione R13 individuata all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) in attesa del conferimento ad impianti di recupero;
- i codici CER trattati sono quelli individuati ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, e 6.1 del suballegato 1 allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i.,

Stato di progetto

- il progetto consiste, limitatamente ai codici CER individuati ai codici CER individuati al punto 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa" ed al punto 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe" nell'effettuare l'operazione R4 "Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici" individuata all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i al fine della produzione di materia prima seconda (m.p.s.);
- la finalità dell'intervento è la possibilità di conferire materiali a fonderie ed acciaierie che possono solo ricevere m.p.s. e non rifiuti;
- le operazioni di recupero avverrà mediante adeguamento volumetrico del rifiuto in ingresso attraverso il taglio con cannello alimentato a miscela di gas inerte;

Considerato che:

- non sono giunti pareri in merito al progetto in esame dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e dai Servizi interessati dell'Organo Tecnico della Provincia;

1. dal punto di vista della **pianificazione territoriale:**

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali;

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è localizzata in conformità al Piano Regolatore Generale Comunale vigente in zona territoriale omogenea denominata DI1 con destinazione produttiva;

2. dal punto di vista **progettuale e tecnico ed ambientale:**

- la presenza del taglio col cannello è l'unica variante introdotta rispetto a quanto attualmente svolto, sia per quanto riguarda i quantitativi trattati, sia per le modalità di stoccaggio e movimentazione di rifiuti;
- non sono previste nuove opere edilizie, modifiche strutturali e l'installazione di impianti;

Acque meteoriche

- il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R è stato approvato da parte di SMAT; non sono previste modifiche al sistema di gestione;

Clima acustico

- è stata presentata la relazione previsionale di impatto acustico predisposta secondo quanto contenuto nella D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett.c) e all'art. 10 della L.R.

25/10/2000; sulla base delle indagini svolte dal proponente, non sono emerse problematiche rilevanti in merito all'impatto acustico indotto dall'esercizio delle opere in progetto;

Ritenuto che:

- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area; ;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase d'esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed s.m.i "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Richiesta di inserire l'attività di recupero R4 nell'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi n. 406/2006”* presentato dalla Società EL.AN. s.r.l. con sede legale in Alpignano (TO) S.S. 24 Km. 16.2, Partita IVA e C.F. 08146360014, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.
- Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.
- Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07/05/2010

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina

SC